

LaScala



STUDIO LEGALE
in association with
FIELD FISHER WATERHOUSE

Focus on

**MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
APPORTATE DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N. 228
(C.D. LEGGE DI STABILITA' PER IL 2013)**

Gennaio 2013

www.lascalaw.com
www.iusletter.com

Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova Verona
London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

Nell'ambito della recente Legge di Stabilità per il 2013 – Legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 29 dicembre 2012 – sono state apportate significative novità alla disciplina del pignoramento presso terzi, atteso che l'art. 1, comma 20, ha modificato gli artt. 543, 547, 548 e 549 del Codice di Procedura Civile.

Oltre alle modifiche apportate agli artt. 543 e 547 c.p.c., i quali ora prevedono la necessità in capo al creditore pignorante di indicare la propria PEC nell'ambito del pignoramento e, corrispettivamente, la facoltà per il terzo di effettuare la dichiarazione mediante PEC, risultano particolarmente significative le novità introdotte in relazione agli artt. 548 e 549 c.p.c..

L'attuale formulazione dell'art. 548 c.p.c. disciplina l'ipotesi della mancata dichiarazione del terzo e prevede ora la possibilità che il giudice dell'esecuzione proceda all'assegnazione od alla vendita del credito o del bene pignorato anche in caso in cui il terzo debitore non abbia reso la dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c. ovvero non si presenti in udienza, senza che si più necessario provvedere all'introduzione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo.

Sussiste, in tale prospettiva, una differenziazione a seconda che il credito pignorato rientri o meno tra quelli previsti dall'art. 545, III e IV comma, c.p.c., atteso che, in tale ipotesi, il giudice potrà assegnare direttamente il credito, mentre negli altri casi, allorché il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, fisserà un'udienza successiva ed il creditore dovrà procedere a notificare l'ordinanza al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza e solo in caso di omessa comparizione alla nuova udienza potrà avvenire l'assegnazione o la vendita.

In entrambi i casi presupposto dell'assegnazione è l'omessa contestazione da parte del debitore del credito pignorato o del possesso del bene nei termini indicati dal creditore e, a tale riguardo, emerge un primo dubbio in merito alla latitudine di tale locuzione e, nello specifico, se l'indicazione del creditore debba riguardare in modo specifico titolo ed importo del credito od il bene posseduto ovvero se ciò possa essere limitato al solo limite massimo del credito per il quale si procede; anche in tal caso, però, non pare potersi prescindere dall'indicazione quantomeno del titolo sotteso al credito pignorato o della natura del bene posseduto.

Al terzo è riconosciuto il diritto di impugnare, nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, I comma, c.p.c. l'ordinanza di assegnazione, ma solo se prova di non averne avuto tem-

pesta conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

L'art. 549 c.p.c. disciplina l'ipotesi della presenza di contestazioni sulla dichiarazione resa dal terzo, le quali dovranno ora essere risolte dal giudice dell'esecuzione con ordinanza, previo il compimento dei necessari accertamenti.

Anche in questo caso è prevista la possibilità di impugnare la suddetta ordinanza nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., senza però, ovviamente, le limitazioni previste dal precedente articolo.

Si segnala come la riforma non abbia previsto la necessità in capo al creditore pignorante di avvertire il terzo degli effetti conseguenti all'omessa dichiarazione ora previsti dall'art. 548 c.p.c. e si ritiene, pertanto, opportuno integrare il pignoramento con tale avviso, pur non potendosi condividere l'opinione secondo la quale un eventuale omesso avviso potrebbe dar luogo alla proposizione di eccezioni da ritenersi fondate.

La nuova normativa si applica alle esecuzioni iniziate successivamente all'entrata in vigore della legge, avvenuta l' 1 gennaio 2013.

(Simone Bertolotti – s.bertolotti@lascalaw.com)